



**UFFICIO NAZIONALE
PER I PROBLEMI GIURIDICI**
della Conferenza Episcopale Italiana

Agenda della settimana

13 aprile 2021

La nullità del vincolo coniugale, pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, non impedisce la prosecuzione del giudizio di divorzio ai fini della determinazione dell'assegno: sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 9004/21 del 31 marzo, si sono pronunciate su una questione, oggetto di un contrasto giurisprudenziale, riguardante il rapporto tra delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso e prosecuzione del giudizio di divorzio per la determinazione dell'assegno. In particolare le Sezioni Unite hanno affermato che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale. Quest'ultimo può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.

La Corte ha sottolineato come tale conclusione trovi fondamento nella diversità di natura ed effetti tra la sentenza di nullità e quella di divorzio, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità e riconducibile alla diversità di petitum e causa petendi delle relative domande. Tale diversità giustifica, oltre al riconoscimento della possibilità di una coesistenza tra le due pronunce, nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica intervenga successivamente al passaggio in giudicato di quella di divorzio, l'affermazione dell'inidoneità della prima ad impedire, nel caso in cui lo scioglimento del vincolo abbia luogo disgiuntamente dalla determinazione delle conseguenze economiche, la prosecuzione del giudizio civile ai fini dell'accertamento dell'assegno divorzile. Infatti – ha proseguito la Corte - in assenza di un'espressa domanda in tal senso, "il giudicato di divorzio non implica alcun accertamento in ordine alla validità del matrimonio, la quale ne costituisce certamente il presupposto, ma resta estranea all'oggetto del giudizio, consistente esclusivamente nello scioglimento del vincolo coniugale". In questo quadro, il fondamento dell'assegno di divorzio va individuato nella constatazione dell'intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell'impossibilità di ricostituirla e della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Tale accertamento non inerisce all'atto costitutivo del vincolo coniugale, ma allo svolgimento di quest'ultimo nella sua effettività.

Adozione di un minore da parte di coppia omosessuale: pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 9006 dello scorso 31 marzo si sono pronunciate sulla questione della trascrivibilità in Italia del provvedimento straniero di adozione di un minore da parte di una coppia formata da due uomini. In particolare hanno affermato che non

contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di un minore da parte di coppia omoaffettiva maschile, che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante. Pertanto tale provvedimento può essere trascritto nei registri dello stato civile in Italia, "non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale".

Cassazione e lavoro nei giorni festivi infrasettimanali: sanzionabile chi si rifiuta di lavorare

Premesso che le festività, a differenza di ferie e riposo settimanale, non tutelano immediatamente la salute, ma volta per volta la celebrazione comunitaria di ricorrenze, con Ordinanza n. 895831 del 31 marzo 2021, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha ampliato la possibilità per i datori di lavoro di chiedere ai dipendenti di lavorare nei giorni festivi infrasettimanali, e di sanzionare disciplinarmente chi si rifiuti di farlo, se ciò era stato pattuito nel contratto individuale di lavoro e se il datore lo ha richiesto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Con questa pronuncia, la Suprema corte ritiene che il diritto all'astensione dal lavorare nei giorni festivi infrasettimanali non sia indisponibile, e che quindi la rinuncia possa essere validamente inserita come clausola del contratto individuale di lavoro. Di conseguenza, se nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza l'azienda chiede al dipendente di lavorare nei giorni festivi, diventa illegittimo (e sanzionabile disciplinarmente) il rifiuto del lavoratore a svolgere quella prestazione lavorativa.

La possibilità di richiedere ai propri dipendenti e di far loro espletare attività lavorativa durante le festività infrasettimanali e di sanzionare disciplinarmente eventuali rifiuti è una questione che, da un punto di vista organizzativo e produttivo, interessa rilevanti settori economici del Paese e che, da un punto di vista strettamente giuridico, ha registrato numerosi interventi giurisprudenziali che, nel complesso, avevano posto forti limitazioni in capo al datore di lavoro. Quest'ultima decisione rivede detta visione e prospetta perciò rilevanti aperture in favore del datore di lavoro.

Tossicodipendenza

E' iscritto all'ordine del giorno della II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati l'esame di due proposte di legge (nn. 2160 e 2307) che intervengono sul regime sanzionatorio previsto per le fattispecie di reato di lieve entità relative alla produzione, al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare la prima proposta (n. 2160) prevede un inasprimento delle pene, mentre la seconda (n. 2307) una riduzione delle stesse e la non punibilità della coltivazione di cannabis, finalizzata alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, destinate a un uso esclusivamente personale.

Strategia europea sui diritti dei minori e istituzione della "Garanzia europea per l'infanzia": proposte della Commissione europea

La Commissione europea ha adottato lo scorso 24 marzo la prima strategia generale dell'UE sui diritti dei minori e una proposta di raccomandazione che istituisce una "Garanzia europea per l'infanzia". L'obiettivo è quello di promuovere pari opportunità per i minori a rischio di povertà o di esclusione sociale.

La Strategia individua sei aree di intervento: i minori come agenti di cambiamento nella vita democratica; il diritto dei minori di realizzare pienamente il loro potenziale indipendentemente dal loro

contesto sociale; il diritto dei minori di essere liberi dalla violenza; il diritto dei minori a una giustizia a misura di minore; il diritto dei minori di navigare in sicurezza nell'ambiente digitale e di sfruttarne le opportunità e infine i diritti dei minori nel mondo. Per ogni ambito la Commissione ha indicato alcune modalità di azione. Particolare rilievo assume il diritto dei minori di essere liberi dalla violenza. Al riguardo la Commissione proporrà testi legislativi volti a combattere la violenza di genere e la violenza domestica. Gli Stati membri sono invitati a creare sistemi integrati di protezione dei minori e migliorarne il funzionamento, rafforzare la risposta nazionale alla violenza nelle scuole e adottare atti legislativi nazionali per porre fine alle punizioni corporali in tutti i contesti.

La proposta di raccomandazione che prevede l'istituzione di una "Garanzia Europea per l'Infanzia" mira a garantire a tutti i minori a rischio di povertà o di esclusione sociale in Europa l'accesso a servizi fondamentali di qualità. In particolare, si raccomanda agli Stati membri di permettere ai minori bisognosi di accedere gratuitamente ed efficacemente a educazione e cura della prima infanzia, ad esempio evitando la segregazione scolastica; istruzione e attività scolastiche, ad esempio fornendo attrezzature adeguate per l'insegnamento a distanza e organizzando gite scolastiche; almeno un pasto sano per ogni giornata scolastica; assistenza sanitaria, ad esempio agevolando l'accesso a esami medici e programmi di screening sanitario.

Si raccomanda più in generale che gli Stati membri forniscano ai minori bisognosi un accesso effettivo a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato.